Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Lunedì, 3 luglio 1933 - Anno XI — Numero 152

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL 3 LUGLIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico**: Elenco di obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammortamento al 1° gennaio 1933-XI dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato.

(5032)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1933, n. 693.
Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oltre agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militi addetti agli uffici di investigazione politica, istituiti presso i Comandi di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono essere incaricati di investigazioni relative a delitti contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I del Codice penale, anche altri ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, da prescegliersi dal Comando generale della Milizia medesima.

Gli incarichi di cui al comma precedente sono preventivamente segnalati di volta in volta dal Comando generale della Milizia al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Gli ufficiali e i sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale adibiti al servizio di investigazione politica sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini dell'art. 221, n. 2, del Codice di procedura penale, ed i militi adibiti allo stesso servizio sono agenti di polizia giudiziaria, ai termini del detto art. 221, primo capoverso.

Il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è autorizzato a rilasciare al personale della Milizia, addetto al servizio di investigazione politica, apposita carta di riconoscimento.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 694.
Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate del 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, allo Statuto ed al Protocollo di firma, sul regime internazionale delle strade ferrate, stipulati a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 9 dicembre 1923.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 6 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 80. — MANCINI.

Convention sur le régime international des voies ferrées.

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec la Nouvelle Zélande et l'Inde), la Bulgarie, le Chili, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay,

Désireux d'assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi que de faciliter à cette fin le développement de la coopération internationale dans l'organisation et l'exécution des transports par voie ferrée;

Désireux également d'assurer l'application au régime des transports internationaux par voie ferrée du principe de l'équitable traitement du commerce;

Considérant que la meilleure manière d'aboutir à un résultat en cette matière est par le moyen d'une convention générale à laquelle le plus grand nombre possible d'Etats pourront adhérer ultérieurement;

Reconnaissant que l'entente internationale en matière de transport par voie ferrée a déjà fait l'objet de nombreuses

conventions particulières entre Etats et entre administrations de chemins de fer et que c'est précisément par le moyen de telles conventions particulières que peuvent être poursuivis le plus efficacement, dans le détail de l'application des principes posés par une convention générale, les progrès de l'entente internationale en ce domaine;

Mais, estimant que, sans gêner le libre jeu de ces conventions particulières ni les rapports directs et efforts d'entente des administrations de chemins de fer, et sans porter atteinte aux droits de souveraineté ou d'autorité des Etats, c'est, au contraire, par l'élaboration d'une réglementation sommaire et systématique des obligations internationales reconnues en matière de transports internationaux par chemins de fer que pourra être donnée aux principes déjà acquis entre certains Etats ou entre certaines administrations la plus grande extension possible et que pourra être facilitée le plus largement, dans l'avenir, la conclusion de nouvelles conventions particulières, selon les besoins des développements du trafic international;

Considérant que la Conférence réunie à Barcelone, le 10 mars 1921, sur l'invitation de la Société des Nations, a émis le vœu qu'une convention générale sur le régime international des voies ferrées soit conclue dans un délai de deux ans, que la Conférence réunie à Gênes le 10 avril 1922 a demandé, en une résolution transmise aux organes compétents de la Société des Nations avec l'approbation du Conseil et de l'Assemblée de la Société, que soient conclues et mises en vigueur le plus tôt possible les conventions internationales relatives au régime des communications prévues dans les traités de paix et que l'article 379 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités ont prévu l'élaboration d'une convention générale sur le régime international des voies ferrées;

Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une conférence, réunie à Genève le 15 novembre 1923;

Soucieux de mettre en vigueur les dispositions de Statut applicable au régime international des voies ferrées, qui y a été adopté, et de conclure une convention générale à cet effet:

Les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président du Reich allemand:

Dr. Seeliger, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiarie, Délégue à la deuxième Conference générale des Communications et du Transit, et

M. Paul Wolf, Conseiller au Ministère des Communications, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République autrichienne:

M. Emerich Pflügl, Ministre résident, Représentant du Gouvernement fédéral auprès de la Société des Nations, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Xavier Neujean, Ministre des Chemins de fer, Marine, Postes, Télégraphes et Téléphones de Belgique, Délégué à la deuxième Conference générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil:

M. le Commandant-Major E. Leitao de Carvalho, Officier d'Etat-Major, Professeur à l'Ecole d'Etat-Major de Rio de Janeiro, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit, et

M. Eliseu da Fonseca Montarroyos, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit; Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Conseiller économique principal du Gouvernement britannique, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir James Allen, K.C.B., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

Pour l'Inde:

Le Très Honorable Lord Hardinge of Penshurst, K.G., G.C.B., G.C.S.I., G.C.M.G., G.C.I.E., G.C.V.O., I.S.O., Conseiller privé, ancien Vice-Roi, ancien Ambassadeur;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. D. Mikoff, Chargé d'Affaires à Berne;

Le Président de la République du Chili:

M. Francisco Rivas Vicuña, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, près le Président de la République tchécoslovaque, près le Président de la République autrichienne et près Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. P. A. Holck-Colding, Chef de département au Ministère des Travaux publics, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République polonaise,

Pour la Ville libre de Dantzig: M. le professeur Bohdan Winiarski, Vice-Président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Guillermo Brockmann y Abarzuza, Inspecteur général des Chaussées, Canaux et Ports, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Esthonienne:

M. Charles Robert Pusta, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République de Finlande:

M. Urho Toivola, Secrétaire à la Légation de Finlande à Paris, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Française:

M. Maurice Sibille, Député, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. A. Politis, Délégué technique du Gouvernement hellénique à Paris, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit, et

M. Demetre G. Phocas, Capitaine de frégate de la marine hellénique, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie:

M. Emile de Walter, Conseiller ministériel au Ministère royal de Hongrie des Affaires étrangères, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Paolo Bignami, ancien Sous-Secrétaire d'Etat, ancien Député, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté l'Empereur de Japon:

M. S. Okuyama, Conseiller d'ambassade, Directeur adjoint du Bureau du Japon à la Société des Nations à Paris, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République de Lettonie:

M. le Dr. M. Walters, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Lithuanienne:

M. C. Dobkevicius, Conseiller à la Légation de Lithuanie à Paris, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Gabriel Smith, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Le Jonkheer W. J. M. van Eysinga, Professeur à l'Université de Leyde, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Polonaise:

M. le Professeur Bohdan Winiarski, Vice-Président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Portugaise:

M. A. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République portugaise près le Conseil fédéral suisse;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Professeur Georges Popesco, Inspecteur général, Directeur général des Ports et Voies de Communication par eau, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République de Salvador:

M. J. G. Guerrero, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française et près Sa Majesté le Roi d'Italie, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. B. Voukovitch, Directeur des Chemins de fer de l'Etat, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi de Siam:

M. Phya Sanpakitch Preecha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Espagne et près Sa Majesté le Roi d'Italie, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le Baron Alströmer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse;

Le Conseil Fédéral Suisse:

M. le Dr. Robert Herold, Directeur de la Division des Chemins de fer du Département fédéral des Postes et des Chemins de fer, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. le Dr. Robert Flieder, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, et

M. le Dr. Frédéric Zadnik, Conseiller ministériel au Ministère des Chemins de fer, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République de l'Uruguay:

M. Benjamin Fernandez y Medina, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Espagne, Président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit;

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Etats contractants déclarent accepter le Statut ci-annexé relatif au régime international des voies ferrées adopté par la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit, qui s'est réunie à Genève le 15 novembre 1923.

Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, ils déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Article 2.

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.

Article 3.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence de Genève, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Article 4.

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous Etats signataires ou adhérents.

Article 5.

A partir du premier novembre 1924, tout Etat représenté à la Conférence visée à l'article premier, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous Etats signataires ou adhérents.

Article 6.

La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée au nom de cinq Etats. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Article 7.

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant, compte tenu de l'article 9, quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 8.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'Etat qui l'aura notifiée.

Article 9.

Tout Etat signataire de la présente Convention ou y adhérant peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l'article 5, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ces protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'outre-mer; les dispositions de l'article 8 s'appliqueront à cette dénonciation.

Article 10.

A l'expiration de chaque époque de cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention, la revision de la présente Convention, pourra être demandée par cinq Etats contractants. A toutes autres époques, la revision de la présente Convention pourra être demandée par un tiers des Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.

Allemagne: SEELIGER — P. WOLF.
Autriche: EMERICH PFLÜGL.
Belgique: XAVIER NEUJEAN.
Brésil: E. LEITAO DE CARVALHO — E. MONTARROYOS.
Empire Britannique: H. LLEWELLYN SMITH.
Nouvelle-Zélande: J. ALLEN.
Inde: HARDINGE OF PENSHURST.
Bulgarie: D. MIKOFF.
Chili: FRANCISCO RIVAS VICUNA.
Danemark: A. HOLCK-COLDING.
Ville Libre de Dantzig: BOHDAN WINIARSKI.
Espagne: G.MO BROCKMANN.
Esthonie: C. R. PUSTA.
Finlande: URHO TOIVOLA.

Sous la réserve prévue à l'article 9 de la présente Convention que ses dispositions n'engagent pas l'ensemble des Protectorats, Colonies, Possessions ou Territoires d'outre-mer soumis à la Souveraineté de la République française ou à son autorité.

France: MAURICE SIBILLE.
Grèce: A. POLITIS — D. G. PHOCAS.
Hongrie: WALTER.
Italie: PAOLO BIGNAMI.
Japon: S. OKUYAMA.
Lettonie: Dr. M. WALTERS.
Lithuanie: DOBKEVICIUS.
Norvège: GABRIEL SMITH.
Pays-Bas: «. EYSINGA.

à l'exception des territoires d'outre-mer, Indes Néeerlandaises, Suriname et Curaçao.

Pologne: BOHDAN WINIARSKI.
Portugal: A. M. BARTHOLOMEU FERREIRA.
Roumanie: G. POPESCO.
Salvador: J. GUSTAVO GUERRERO.
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: B. VOUKOVITCH.
Siam: PHYA SANPAKITCH PREECHA.
Suède: ALSTRÖMER.
Suisse: HEROLD.
Tchécoslovaquie: dr. ROBERT FLIEDER — Dr. ZADNIK.
Uruguay: B. FERNANDEZ Y MEDINA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

STATUT

PREMIERE PARTIE.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX PAR CHEMIN DE FER.

CHAPITRE PREMIER. — *Liaison des lignes internationales.*

Article premier.

En vue d'établir entre leurs réseaux les communications appropriées aux besoins du trafic international, les Etats contractants s'engagent:

Dans les cas où les dits réseaux se trouvent déjà en contact, à réaliser la continuité du service entre les lignes existantes chaque fois que les besoins du trafic international l'imposeront;

Dans les cas où, pour satisfaire aux besoins du dit trafic, les liaisons existantes ne suffiraient pas, à se communiquer sans délai et à examiner amiablement entre eux leurs projets de renforcement de lignes existantes ou de constructions de lignes nouvelles, dont la jonction avec les réseaux d'un ou de plusieurs Etats contractants, ou la prolongation sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats contractants, répondraient à ces besoins.

Les dispositions qui précèdent n'entraînent aucune obligation en ce qui concerne les lignes créées dans un intérêt régional ou de défense nationale.

Article 2.

Vu l'intérêt que présente, en général, pour les usagers du chemin de fer et en particulier pour les voyageurs, la réunion au même point des diverses opérations à la sortie et à l'entrée, les Etats qui estimeraient ne pas en être empêchés par des considérations d'un autre ordre s'efforceront de réaliser cette réunion, soit par l'établissement de gares-frontière communes, ou tout au moins de gares communes pour chaque direction, soit par tous autres moyens appropriés.

L'Etat sur le territoire duquel se trouvera la gare-frontière commune donnera à l'autre Etat toutes facilités pour l'établissement et le fonctionnement des bureaux nécessaires aux services indispensables à l'exécution du trafic international.

Article 3.

L'Etat sur le territoire duquel les lignes de raccordement ou les gares-frontière sont situées accordera, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte à ses droits de souveraineté ou d'autorité qui restent entiers, appui et assistance dans l'exercice de leurs fonctions aux fonctionnaires d'Etat ou aux employés de chemins de fer de l'autre Etat, en vue de faciliter le trafic international.

CHAPITRE II. — *Mesures a prendre en vue de l'exécution du trafic international.*

Article 4.

Les Etats contractants, reconnaissant la nécessité de laisser à l'exploitation des chemins de fer l'élasticité indispensable pour lui permettre de répondre aux besoins complexes du trafic, entendent maintenir intacte la liberté de cette exploitation, tout en veillant à ce que cette liberté s'exerce sans abus à l'égard du trafic international.

Ils s'engagent à donner au trafic international des facilités raisonnables et s'interdisent toute discrimination qui aurait un caractère de malveillance à l'égard des autres Etats contractants, de leurs nationaux ou de leurs navires.

Le bénéfice des dispositions du présent article n'est pas limité aux transports régis par un contrat unique; il s'étend également aux transports visés aux articles 21 et 22 du présent statut, sous les conditions spécifiées aux dits articles.

Article 5.

En ce qui concerne les facilités à assurer au trafic international des voyageurs et des bagages, les services seront organisés suivant les horaires d'autant plus favorables et dans les conditions de rapidité et de confort d'autant meilleures que ces services correspondront à des courants de transport plus importants.

Les Etats encourageront la mise en marche de trains directs ou, à défaut, la mise en service de voitures directes pour les grandes relations de trafic international, ainsi que toutes mesures ayant pour effet de rendre sur les dites relations les voyages particulièrement rapides et confortables.

Article 6.

En ce qui concerne les facilités à assurer au trafic international des marchandises, le services seront organisés de manière à réaliser des conditions de rapidité et de régularité d'autant plus satisfaisantes qu'ils correspondront à des courants de transport plus importants.

Les Etats encourageront les mesures techniques de toute nature ayant pour effet, sur les relations auxquelles correspondent des courants de trafic international d'une importance exceptionnelle, d'assurer des services d'une efficacité également exceptionnelle.

Article 7.

Au cas où le trafic international se trouverait temporairement suspendu ou limité sur un itinéraire déterminé, les administrations exploitantes, autant qu'il leur appartient d'y remédier, s'efforceront de rétablir au plus tôt un service normal et jusque là d'acheminer le trafic par un autre itinéraire avec le concours, en cas de besoin, des administrations d'autres Etats qui seraient en mesure d'apporter le secours de leurs lignes.

Article 8.

Les Etats contractants règlent les formalités de douane et de police de manière que le trafic international soit aussi peu entravé et retardé que possible. Les mêmes obligations s'appliquent aux formalités relatives aux passeports pour autant qu'il en est exigé.

Les Etats contractants encourageront tout spécialement les mesures ayant pour effet de réduire les opérations à effectuer dans les gares-frontière, en particulier les accords relatifs à la fermeture des wagons passant en douane et à la mise des colis sous scellés douaniers, ainsi que toutes organisations permettant de reporter l'accomplissement des formalités douanières à l'intérieur du pays.

DEUXIEME PARTIE.

EMPLOI RÉCIPROQUE DU MATÉRIEL ROULANT ET UNITÉ TECHNIQUE.

Article 9.

Les Etats contractants, dans toute la mesure raisonnablement permise par les circonstances inciteront les administrations de chemins de fer placées sous leur souveraineté ou

autorité, et dont les lignes forment un réseau continu de voies du même écartement, à conclure entre elles des conventions prévoyant toutes mesures de nature à permettre et faciliter l'échange et l'utilisation réciproque du matériel roulant.

Ces conventions pourront également prévoir une assistance par la fourniture de wagons vides, lorsque cette assistance est nécessaire pour répondre aux besoins du trafic international.

Ne sont pas comprises parmi les mesures faisant l'objet des conventions visées ci-dessus celles qui entraîneraient des modifications aux caractéristiques essentielles d'un réseau de chemin de fer ou d'un matériel roulant.

Toutefois, dans les cas où de telles modifications apparaîtraient spécialement désirables en raison de l'intensité du trafic et du peu d'importance relative de l'effort d'adaptation, les Etats contractants intéressés conviennent de se communiquer sans délai toutes propositions ayant ces modifications pour objet et d'en entreprendre amiablement l'examen.

Article 10.

En vue de faciliter l'emploi réciproque du matériel roulant, les Etats contractants faciliteront l'établissement de conventions visant l'unité technique des chemins de fer, notamment en ce qui concerne la construction et les conditions d'entretien du matériel roulant, ainsi qui le chargement des wagons, dans toute la mesure utile pour la bonne exécution du trafic international.

En vue de donner au trafic international toutes les facilités et la sécurité désirables, ces conventions pourront, notamment en ce qui concerne les groupes de territoires contigus, viser l'unification des conditions de construction et des installations techniques des chemins de fer.

Article 11.

Des conventions spéciales pourront prévoir une assistance en matériel de traction et, dans les cas où le justifierait le trafic international intéressé, une assistance en combustible ou en énergie électrique.

Article 12.

Des conventions spéciales entre Etats pourront prévoir que le matériel roulant d'une administration, y compris le matériel de traction, ainsi que les objets mobiliers de toute nature lui appartenant et contenus dans ce matériel, ne peuvent faire l'objet d'une saisie sur un territoire autre que celui de l'Etat dont dépend l'administration propriétaire qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat.

Article 13.

L'emploi et la circulations en trafic international des wagons des particuliers ou d'organismes autres que les administrations de chemins de fer feront l'objet de conventions spéciales.

TROISIÈME PARTIE.

RAPPORTS ENTRE LE CHEMIN DE FER ET SES USAGERS.

Article 14.

Dans l'intérêt du trafic international, les Etats contractans faciliteront, dans toute la mesure raisonnablement permise par les circostances, l'établissement d'accords permettant l'emploi d'un contrat unique couvrant la totalité du transport; ces accords s'efforceront d'atteindre le maximum d'uniformité qui peut être réalisé dans les conditions visant l'exécution du contrat direct par chacune des administrations participant au transport.

Article 15.

A défaut d'établissement d'un contrat de transport unique, il sera donné des facilités raisonnables pour l'exécution, sur la base de contrats successifs, des transport s'étendant sur les voies ferrées de deux ou plusieurs Etats contractants.

Article 16.

Les dispositions principales à envisager dans les conventions particulières régissant le contrat unique de transport de voyageurs et de bagages sont les suivantes:

a) Les conditions dans lesquelles le chemin de fer est tenu ou non d'accepter le contrat de transport;

b) Les conditions de la conclusion du contrat de transport et de l'établissement des titres définissant le dit contrat;

c) Les obligations et réglements dont le respect est imposé au voyageur;

d) Les obligations du voyageur relativement à l'accomplissement des formalités connexes telles que les formalités de douane nécessaires à l'exécution du transport;

e) Les conditions de livraison des bagages;

f) Les dispositions prévues en cas d'interruption de service ou autres difficultés affectant l'exécution des transports;

g) La responsabilité du chemin de fer résultant du contrat de transport;

h) L'exercice des actions naissant du contrat de transport et l'exécution des jugements.

Article 17.

Les dispositions principales à envisager dans les conventions particulières régissant le contrat unique de transport de marchandises sont les suivantes:

a) Les conditions dans lesquelles le chemin de fer est tenu ou non d'accepter le contrat de transport;

b) Les conditions de la conclusion du contrat de transport et d'établissement du titre définissant le dit contrat;

c) La définition des obligations et responsabilités des diverses parties intervenant dans le contrat passé avec le chemin de fer;

d) Les dispositions relatives à l'itinéraire à suivre pour le transport et, le cas échéant, aux délais dans lesquels celui-ci doit être effectué;

e) Les conditions d'accomplissement, en cours de route, des formalités connexes (telles que les formalités de douane) nécessaires à l'exécution du transport;

f) Les conditions de livraison de la marchandise et du paiement de la créance des chemins de fer;

g) Les garanties accordées au chemin de fer pour le paiement de sa créance;

h) Les dispositions à prendre en cas d'empêchement au transport ou à la livraison;

i) La responsabilité du chemin de fer résultant du contrat de transport;

j) L'exercice des actions naissant du contrat de transport et l'exécution des jugements.

QUATRIÈME PARTIE.

TARIFS.

Article 18.

Les tarifs en vigueur conformément à la loi nationale, et dûment publiés avant leur mise en vigueur, déterminent;

En ce qui concerne les voyageurs et les bagages, les prix de transport, y compris les frais accessoires, s'il y a lieu, et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués;

En ce qui concerne les marchandises, les prix des transports, y compris les frais accessoires, le classement des marchandises auxquelles ces prix sont applicables et les conditions auxquelles est subordonnée cette application.

Le chemin de fer ne peut refuser à chaque transport le tarif qui lui est applicable, dès lors que les conditions du dit tarif sont remplies.

Article 19.

En trafic international, il ne peut être perçu, en sus des prix des tarifs applicables à un transport donné, aucune autre somme que celles qui constituent la rémunération équitable des opérations effectuées en dehors de celles pour lesquelles les tarifs prévoient une perception.

Article 20.

Les Etats contractants, reconnaissant la nécessité de laisser aux tarifs en général la souplesse indispensable pour leur permettre de s'adapter, aussi exactement que possible, aux besoins complexes du commerce et de la concurrence commerciale, entendent maintenir intacte la liberté de leur tarification, suivant les principes admis par leur propre législation, tout en veillant à ce que cette liberté s'exerce sans abus à l'égard du trafic international.

Ils s'engagent à appliquer au trafic international des tarifs raisonnables, tant par leur taux que par leurs conditions d'application et s'interdisent toute discrimination qui aurait un caractère de malveillance à l'égard des autres Etats contractants, de leurs nationaux ou de leurs navires.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'établissement, entre les chemins de fer et la navigation, de tarifs communs respectant les principes posés par les précédents alinéas.

Article 21.

Le bénéfice des dispositions de l'article 20 n'est pas limité aux transports régis par un contrat unique. Il s'étend également à des transports qui comportent une série de parcours par chemin de fer, par mer ou par toute autre voie, empruntant les territoires de plusieurs Etats contractants et régis par des contrats distincts, sous réserve que les conditions ci après soient remplies.

Chacun des contrats successifs doit mentionner la provenance initiale et la destination finale du transport; la marchandise doit, pendant toute la durée du trajet total, rester sous la surveillance des transporteurs et être transmise par chacun d'eux au suivant sans intermédiaire et sans autre délai que celui nécessaire à l'accomplissement des opérations de transmission des formalités administratives de douane, d'octroi, de police ou autres.

Article 22.

Les disposition de l'article 20 sont également applicables, aussi bien en trafic national qu'en trafic international par chemin de fer, aux marchandises séjournant dans un port, sans que soit pris en considération le pavillon sous lequel elles ont été importées ou seront exportées.

Article 23.

Les Etats contractants s'efforceront de promouvoir l'établissement de tarifs internationaux dans toute la mesure des besoins du trafic international auxquels il peut être raisonnablement donné satisfaction. Ils faciliteront d'adoption de toutes mesures ayant pour effet, même en dehors des tarifs internationaux, de rendre possible le calcul rapide des frais de transport pour les courants de trafic les plus importants.

Article 24.

Les Etats contractants s'efforceront d'obtenir l'unification du mode de présentation des tarifs tant internationaux que nationaux, notamment en ce qui concerne les groupes de territoires contigus, en vue de rendre plus aisée l'application de ces tarifs pour le trafic international.

CINQUIÈME PARTIE.

ARRANGEMENTS FINANCIERS ENTRE ADMINISTRATIONS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES INTÉRÊTS DU TRAFIC INTERNATIONAL.

Article 25.

Les arrangements d'ordre financier entre administrations de chemins de fer devront se prêter à un fonctionnement suffisamment efficace pour n'entraîner aucune gêne dans l'exécution du trafic international et, en particulier, dans l'application du contrat unique de transport.

Article 26.

En ce qui concerne les recettes des chemins de fer, les dispositions à envisager dans de tels arrangements sont notamment les suivantes:

a) Règles relatives au droit de chaque administration de toucher la part lui revenant sur la créance du chemin de fer;

b) Règles relatives à la possibilité de l'administration qui a négligé d'effectuer un encaissement dont la charge lui incombait;

c) Dispositions à prendre pour assurer l'exactitude de la comptabilité, lorsque des administrations font confiance à d'autres administrations pour l'établissement de cette comptabilité;

d) Dispositions relatives aux règlements financiers entre administrations, ayant pour effet de réduire, dans toute la mesure permise par les circonstances, les mouvements de fondes nécessités par ces règlements.

Article 27.

En ce qui concerne les sommes que le chemin de fer aura payées à ses usagers, les dispositions à envisager dans les arrangements entre administrations des chemins de fer sont notamment les suivantes:

a) Règles relatives au recours de l'administration qui a payé une indemnité contre les autres administrations ayant concouru au transport;

b) Dispositions relatives à la détermination des responsabilités des diverses administrations ou aux responsabilités qu'elles acceptent de considérer comme leur étant communes;

c) Dispositions relatives au recours entre administrations, lorsque l'une d'elles a été conduite à rembourser un trop perçu sur le montant de la créance du chemin de fer;

d) Règles relatives à l'acceptation par d'autres administrations des décisions de justice rendues contre une administration et l'ayant contrainte à payer une somme.

Article 28.

Lorsque des difficultés se produisent du fait de la situation des changes et constituent une sérieuse entrave au trafic international, des mesures seront prises en vue d'atténuer au maximum ces inconvénients.

Toute administration des chemins de fer, exposée au risque de subir dans le règlement des décomptes des pertes sensibles, du fait des variations du change, pourra s'en couvrir en percevant une prime qui sera fixée à un taux raisonnable, en rapport avec ce risque. Les arrangements conclus entre administrations des chemins de fer pourront prévoir des taux de change fixes sous réserve de revisions périodiques.

Des mesures seront prises pour empêcher autant que possible toutes spéculations abusives auxquelles pourraient se livrer des intermédiaires dans les opérations résultant de la situation des changes.

SIXIÈME PARTIE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 29.

Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dispositions du présent Statut par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'Etat ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que les principes du Statut devront être observés dans toute la mesure du possible.

Article 30.

Aucun des Etats contractants ne sera tenu, par le présent Statut, d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux. En ce qui concerne les transports autres que les transports en transit, aucun des Etats contractants ne sera tenu par le présent Statut d'assurer le transport des voyageurs dont l'entrée sur ses territoires est prohibée ou des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite, en vertu des lois nationales.

Chaque Etat contractant aura le droit de prendre, d'une part, les mesures de précaution nécessaires relatives au transport des marchandises dangereuses ou assimilées, étant entendu que de telles mesures ne devront pas avoir pour effet d'établir des distinctions contraires aux principes du présent Statut, d'autre part, les mesures de police générales y compris la police des émigrants.

Rien dans le présent Statut ne saurait non plus affecter les mesures qu'un quelconque des Etats contractants est ou pourra être amené à prendre, en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être conclues ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de la Société des Nations, relativement au transit, à l'exportation ou à l'importation d'une catégorie particulière de marchandises, telles que l'opium ou autres drogues nuisibles, et les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de conventions générales qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d'origine ou autres méthodes de commerce déloyal.

Article 31.

Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants une obligation nouvelle, du fait des présentes stipulations, de faciliter le transport des ressortissants d'un Etat non contractant ou de leurs bagages, ni de marchandises, voitures, wagons, ayant pour Etat de provenance ou de destination un Etat non contractant.

Article 32.

Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

Article 33.

Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ses dispositions et qui auraient été accordées dans des conditions compatibles avec ses principes au trafic international par voie ferrée. Il ne comporte pas davantage l'interdiction d'en accorder, à l'avenir, de semblables.

Article 34.

Conformément à l'article 23e du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de l'une quelconque des dispositions du présent Statut sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l'application de la dite disposition, étant entendu que les principes du présent Statut devront être observés dans toute la mesure possible.

Article 35.

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Statut et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen de règlement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir à toute procédure de l'arbitrage ou à un règlement judiciaire, soumettre le différend, pour avis consultatif, à l'organe qui se trouveraint institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les communications et le transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toute mesure provisionnelle destinée notamment à rendre au trafic international les facilités dont il jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au différend.

Si le différend ne peut être réglé par l'une des procédures indiquées dans le paragraphe précédent, les Etats contractants soumettront leur litige à un arbitrage, à moins qu'ils n'aient décidé ou ne décident, en vertu d'un accord entre les parties, de le porter devant la Cour permanente de Justice internationale.

Article 36.

Si l'affaire est soumise à la Cour permanente de Justice internationale, il sera statué dans les conditions déterminées par l'article 27 du Statut de la dite Cour.

En cas d'arbitrage, et à moins que les parties n'en décident autrement, chaque partie désignera un arbitre et le troisième membre du Tribunal arbitral sera choisi par les arbitres, ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, sera nommé par le Conseil de la Société des Nations sur la liste des assesseurs pour les affaires de communications et de transit mentionnées à l'article 27 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale; dans ce dernier cas, le troisième membre sera choisi conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 5 du Pacte de la Société.

Le Tribunal arbitral jugera sur la base du compromis arrêté d'un commun accord par les parties. Si les parties n'ont pu se mettre d'accord, le tribunal arbitral, statuant à l'unanimité, établira le compromis après examen des prétentions formulées par les parties; au cas où l'unanimité ne serait pas obtenue, il sera statué par le Conseil de la Société, dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Si le compromis ne fixe pas la procédure, le tribunal arbitral la fixera lui même.

Au cours de la procédure d'arbitrage et à moins de dispositions contraires dans le compromis, les parties s'engagent à porter devant la Cour permanente de Justice internationale toute question de droit international ou tout point d'interprétation juridique du Statut, dont le Tribunal arbitral, sur demande d'une des parties, estimerait que le règlement du différend exige la solution préalable.

Article 37.

Les Etats contractants faciliteront l'établissement de conventions particulières en vue de permettre l'exécution des dispositions du présent Statut, lorsque les conventions existantes ne seront pas suffisantes à cet effet.

Article 38.

Les dispositions du présent Statut pourront être étendues, par le moyen de conventions particulières, à des entreprises de transport par une voie quelconque autre que la voie ferrée, notamment en tant que ces entreprises interviennent pour compléter un transport par chemin de fer.

Ces entreprises sont alors soumises à toutes les obligations imposées et investies de tous les droits reconnus au chemin de fer par le présent Statut.

Toutefois, les conventions particulières prévues au premier alinéa pourront admettre toutes dérogations au présent Statut qui pourront résulter des modalités différentes de transport. En particulier, en ce qui concerne le contrat applicable à un transport international empruntant la voie ferrée et la voie maritime, ces dérogation pourront prévoir l'application du droit maritime au parcours par mer.

Article 39.

A défaut de l'application de conventions particulières prévues à l'article 38, il sera donné des facilités raisonnables au mouvement des courants de transport empruntant la voie ferrée et une voie différente, telle que la voie de mer.

Article 40.

Les Etats contractants s'engagent à apporter à celles des conventions existantes qui contreviendraient aux dispositions du présent Statut, dès que les circonstances le rendront possible et, tout au moins, au moment de l'expiration de ces conventions, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques, ou techniques des pays ou régions qui sont l'objet de ces conventions.

Article 41.

San préjudice de l'application de l'article 24 du Pacte de la Société des Nations, tous offices ou bureaux, créés ou devant être créés en vertu des conventions internationales, dont l'objet est ou serait de faciliter le règlement entre Etats de questions relatives aux transports par voies ferrées, seront considérés comme procédant du même esprit que les organes de la Société des Nations et comme prolongeant dans leur domaine propre, en vue de l'exécution de la présente Convention, l'action des organes de la Société, et, en conséquence, échangeront avec les services compétents de la Société tous renseignements utiles concernant l'exercice de leur mission de coopération internationale.

Article 42.

Les Etats contractants prendront toutes mesures nécessaires pour que soient communiquées à la Société des Nations toutes informations de nature à permettre aux organismes de la Société l'exercice des tâches qui leur incombent en vue de l'application de la présente Convention.

Article 43.

Il est entendu que le présent Statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations *inter se* de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.

Article 44.

Rien dans les précédents articles ne pourra être interprété comme affectant en quoi que ce soit les droits ou obligations de tout Etat contractant en tant que Mambre de la Société des Nations.

Protocole de signature de la Convention sur le régime international des voies ferrées.

Au moment de procéder à la signature de la Convention sur le régime international des voies ferrées, conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

1. Il est entendu que toute différence de traitement entre pavillons, fondée exlusivement sur la considération du pavillon, doit être considérée comme discrimination de caractère malveillant au sens des articles 4 et 20 du Statut sur le régime international des voies ferrées.

2. Dans le cas où un Etat ou territoire auquel la Convention ne s'applique pas aurait même pavillon ou même nationalité qu'un Etat contractant, cet Etat ou ce territoire ne pourra se prévaloir d'aucun droit assuré par le présent Statut au pavillon ou aux nationaux des Etats contractants.

Le présent Protocole aura les mêmes force, valeur et durée que le Statut conclu à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-trois.

(*Suivent les mêmes signatures que celles figurant à la fin de la Convention*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

(Si omette il testo inglese).

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 695.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 24 marzo 1932 - Anno X, n. 453;
Visto il vigente Codice penale per l'Esercito;
Visto il vigente Codice penale militare marittimo;
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555;
Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930 - Anno VIII, n. 1398;
Visto il Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930 - Anno VIII, n. 1399;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932 - Anno XI, n. 1423;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932 - Anno X, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG — SIRIANNI — BALBO — DE BONO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 129. — MANCINI.

Regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Decorazioni al valor militare cui si applicano la legge ed il regolamento*).

Le decorazioni al valor militare alle quali sono applicabili le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento sono:

a) la medaglia d'oro } istituite col R. Viglietto 26
b) la medaglia d'argento } marzo 1833;
c) la medaglia di bronzo (istituita col R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100);
d) la croce di guerra al valor militare (istituita col Regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195).

Art. 2.

(*Distinzioni onorifiche di guerra cui si applicano la legge ed il regolamento*).

Le distinzioni onorifiche di guerra alle quali sono applicabili le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento sono:

a) il distintivo d'onore per i mutilati di guerra (istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 640);
b) il distintivo d'onore per i feriti in guerra (istituito con determinazione del Ministro per la guerra in data 12 marzo 1917);
c) la croce al merito di guerra (istituita col R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205);
d) la medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18 (istituita col R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163);
e) la medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia (istituita col R. decreto 4 marzo 1865, n. 2174);
f) la medaglia a ricordo dell'unità d'Italia (istituita col R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, ed estesa col R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, ai combattenti della guerra 1915-18);
g) la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa (istituita col R. decreto 3 novembre 1894, n. 463);
h) la medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina) (istituita col R. decreto 23 giugno 1901, n. 338);
i) la medaglia commemorativa della guerra italo-turca (istituita col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342);
l) la medaglia commemorativa col motto « Libia » (di cui al R. decreto 6 settembre 1913, n. 1144);
m) la medaglia commemorativa della guerra 1915-18 per il compimento dell'unità d'Italia (istituita col R. decreto 29 luglio 1920, n. 1241);
n) la medaglia interalleata della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civiltà 1914-18 (istituita col R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1918).

Art. 3.

(*Condanne pronunciate all'estero*).

Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, a senso dell'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 453, può essere inflitta la perdita delle medaglie e

della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana a termini degli articoli 672 e seguenti del Codice di procedura penale.

Nel caso che, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, sia rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'art. 11 del Codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti è quella italiana.

Art. 4.

(Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare).

La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del soprassoldo ad esse annesso, salvo quanto dispone l'articolo 13 della legge a riguardo della eventuale riversibilità di esso.

Art. 5.

(Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento del soprassoldo di medaglie).

Di tutti i provvedimenti che abbiano comunque influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo o gli estranei alle forze militari (perdita, sospensione, cessazione eccezionale della sospensione, ripristino delle concessioni, revoca della perdita, ecc.) i Ministeri competenti dànno notizia a quello delle finanze perchè possa tempestivamente adottare i provvedimenti di sua competenza. Per il soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in servizio sotto le armi, i Ministeri medesimi provvedono direttamente alle comunicazioni ai corpi cui i militari appartengono, affinchè essi possano a loro volta provvedere in conformità delle disposizioni vigenti.

La cessazione e la riattivazione del pagamento del soprassoldo debbono sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione, o del riacquisto.

Art. 6.

(Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute).

Coloro ai quali sia inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne ed i brevetti relativi all'autorità che ne rivolgerà loro invito.

Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, facciano uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 233 del Codice penale per l'esercito, o dall'art. 260 del Codice penale militare per la marina, se militari, ovvero, in caso diverso, di quelle previste dall'art. 498 del Codice penale comune.

Art. 7.

(Disposizioni abrogate).

Oltre le disposizioni relative alla perdita ed alla sospensione delle medaglie al valor militare, contenute nel R. Viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, debbono intendersi abrogate, in seguito all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, tutte le disposizioni, approvate con Regio decreto o con determinazione ministeriale, che furono emanate in passato per disciplinare la perdita e la sospensione della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, menzionate nell'art. 2 del presente regolamento, le quali siano contrarie o comunque incompatibili con le disposizioni della legge stessa.

A tutte le disposizioni suddette sono sostituite quelle della citata legge e del presente regolamento.

TITOLO PRIMO.

Segnalazione dei casi d'indegnità certa o presunta.

CAPO I.

MILITARI SOTTO LE ARMI O IN CONGEDO.

Art. 8.

(Comunicazione delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno e nelle Colonie).

In base a speciali istruzioni loro impartite dalle Amministrazioni centrali, le autorità giudiziarie ordinarie e quelle militari competenti a dare esecuzione alle sentenze di condanna comunicano le copie di tali sentenze pronunciate a carico di militari:

a) per i militari sotto le armi del Regio esercito, della Regia aeronautica, delle Regie truppe coloniali e della Regia guardia di finanza ai Comandi dei corpi cui essi appartengono;

b) per i militari della Regia marina, tanto sotto le armi quanto in congedo, se ufficiali al Ministero della marina (Direzione generale personale e servizi militari), se sottufficiali, sottocapi e comuni al Comando superiore del C. R. E. M. (La Spezia).;

c) per i militari in congedo del Regio esercito, della Regia aeronautica, delle Regie truppe coloniali e della Regia guardia di finanza al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione si trova l'autorità giudiziaria dalla quale è stata pronunciata la sentenza di prima istanza. Il detto Comando di distretto militare accerta da quale ente (dipendente dall'Amministrazione della guerra o da altro Ministero) è tenuto in forza agli effetti matricolari il militare condannato (ove beninteso questo non appartenga al distretto medesimo) e gli trasmette la copia della sentenza ricevuta.

Art. 9.

(Segnalazione all'Amministrazione centrale competente dei casi di condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie).

Gli enti militari periferici che ricevono copie di sentenze di condanna pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria o da quella militare a carico di militari sotto le armi, o in congedo che ad essi appartengano o che da essi siano tenuti in forza agli effetti matricolari, debbono verificare se i militari stessi risultino insegniti di medaglie o di croce di guerra al valore militare, o di alcuna delle distinzioni onorifiche di guerra di cui al precedente art. 2.

In caso affermativo, le dette autorità rimettono copia integrale di ciascuna sentenza, entro il termine di 20 giorni, al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali - Ufficio del direttore generale), al Ministero della marina (Direzione generale personali servizi militari - Divisione P. N. S. I.), al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole), al Ministero delle colonie rispettivamente per i militari del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, della Regia marina, della Regia aeronautica e per quelli delle truppe coloniali, insieme con una copia dello stato di servizio o del foglio ma-

tricolare, a seconda che il condannato rivesta il grado di ufficiale o sia sottufficiale o militare di truppa.

Art. 10.

(*Sentenze di condanna da comunicare all'Amministrazione centrale competente*).

Le sentenze di condanna di cui al 2° comma del precedente art. 9 sono trasmesse in copia al Ministero competente, dopo che sono divenute definitive; circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

Debbono peraltro essere inviate al detto Ministero anche le copie delle sentenze di condanna pronunciate in contumacia dai giudici militari.

Debbono pure essere inviate al Ministero competente le copie delle sentenze di condanna per le quali: sia intervenuta la estinzione della pena per decorso del tempo; ovvero sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; ovvero sia intervenuto provvedimento di amnistia, indulto o grazia; ovvero il giudice abbia ordinato che non ne sia fatta menzione nel certificato del casellario; ovvero infine di quelle di cui cessino l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 11.

(*Segnalazione dei casi di condanna pronunciate all'estero*).

Secondo istruzioni loro impartite dal Ministero degli affari esteri, le autorità diplomatiche o consolari trasmettono ai competenti Ministeri, pel tramite di quello degli affari esteri, le copie delle sentenze, pronunciate all'estero da giudici stranieri e divenute esecutive, a carico di militari nazionali sotto le armi o in congedo che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare ovvero di distinzioni onorifiche di guerra.

Dette autorità, prima di trasmettere tali copie, possono invitare gli interessati, qualora lo ritengano opportuno, ad addurre le loro eventuali giustificazioni. Tali giustificazioni, se fatte, sono riprodotte integralmente nel foglio di trasmissione della copia di sentenza.

Art. 12.

(*Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza*).

Secondo istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri, spetta alle autorità diplomatiche o consolari all'estero segnalare ai Ministeri competenti, per il tramite di quello degli affari esteri, i casi di perdita della cittadinanza da parte di militari in congedo residenti all'estero che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare, ovvero di distinzioni onorifiche di guerra ed ai quali sia da infliggere la perdita delle decorazioni e distinzioni.

Prima di effettuare tali segnalazioni le dette autorità assumono esaurienti notizie circa le circostanze nelle quali la perdita della cittadinanza si è verificata, e per il tramite del Ministero degli affari esteri ne dànno comunicazione al Ministero competente, insieme ad ogni altro elemento utile a giudicare se l'ex cittadino possa ritenersi immeritevole di conservare le decorazioni e distinzioni delle quali è insignito.

Analoghe segnalazioni sono fatte ai Ministeri competenti dagli ufficiali dello stato civile dei comuni del Regno — secondo istruzioni loro impartite dal Ministero dell'interno — per i casi di militari in congedo residenti nel Regno che risultino o si presumano insigniti di decorazioni o distinzioni, e che abbiano perduto la cittadinanza, pur senza trasferire all'estero la propria residenza, avendone ottenuta analoga dispensa dal R. Governo in conformità al comma 2° dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 13.

(*Casi di perdita del grado di ufficiale o di sottufficiale*).

Per i casi di perdita del grado da parte di ufficiali o di sottufficiali in servizio o in congedo insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali segnalazioni, degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono, ai Ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni e distinzioni.

Art. 14.

(*Segnalazione dei casi di perdita del grado di truppa*).

L'autorità militare che abbia ordinato la retrocessione, per fatti disonorevoli, di un graduato di truppa, in servizio, o in congedo illimitato, il quale sia insignito di medaglie o di croce di guerra al valor militare, o di distinzioni onorifiche di guerra, ne dà comunicazione al competente Ministero con rapporto in cui siano esposti, in modo particolareggiato, i fatti che dettero luogo al provvedimento.

Art. 15.

(*Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni*).

Agli effetti della sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi *a*) e *b*) dell'art. 8 della legge, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale viene adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse a senso dei precedenti articoli 9 e 11.

Art. 16.

(*Segnalazione dei casi di passaggio alle compagnie di correzione*).

Ogni qual volta un militare in servizio sotto le armi, insignito di medaglie o di croce di guerra al valor militare, ovvero di distinzioni onorifiche di guerra, sia incorporato in una compagnia di correzione, il Comando degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di correzione ne dà pronta notizia al Ministero competente affinchè si possa tempestivamente provvedere alla sospensione della facoltà di fregiarsi di dette decorazioni e distinzioni, e, quando ne sia il caso, del pagamento del soprassoldo ad esse annesso.

Art. 17.

(*Segnalazione dei casi di assegnazione al confino e di ammonizione*).

Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che siano stati assegnati al confino per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravità o che siano stati ammoniti (lett. *d*) ed *e*) dell'art. 8 della legge) le LL. EE. i prefetti del Regno, secondo istruzioni loro impartite dal Ministero dell'interno, comunicano copia delle relative ordinanze ai Ministeri competenti e co-

municano del pari le eventuali decisioni che revochino o facciano comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.

CAPO II.

EX-MILITARI E PERSONE ESTRANEE ALLE FORZE MILITARI.

Art. 18.

(Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione).

Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luoggo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del Ministro competente, relativamente ad ex-militari od a persone che non abbiano mai appartenuto alle forze militari, sono fatte sempre direttamente al Ministero sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione delle decorazioni e distinzioni.

Se trattasi di condanne, le segnalazioni suddette sono fatte a cura delle autorità giudiziarie ordinarie, ovvero dei Tribunali militari, ovvero delle autorità diplomatiche o consolari (per le sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri).

Se trattasi di perdita della cittadinanza, le segnalazioni sono fatte a cura delle autorità diplomatiche e consolari all'estero, per i residenti all'estero; ed a cura degli ufficiali dello stato civile dei comuni del Regno, per i residenti nel Regno, nel caso di cui al 3° comma dell'articolo 12 del presente regolamento.

Se trattasi di ordinanze di assegnazione al confino o di ammonizione, le segnalazioni sono fatte a cura dei prefetti del Regno.

Art. 19.

(Segnalazione dei casi di incapacità).

Le autorità competenti a formulare proposte di medaglie e di croce di guerra al valor militare, e di distinzioni onorifiche di guerra, debbono astenersi dal farlo, quando loro risulti trattarsi di condannati alle pene previste dall'art. 1 della legge.

Dànno tuttavia notizia dei singoli casi ai Ministeri competenti, rimettendo copia della sentenza di condanna, insieme con un particolareggiato rapporto concernente l'atto di valore compiuto, oppure con la documentazione atta a comprovare il titolo per la distinzione onorifica di guerra.

TITOLO SECONDO.

Provvedimenti - Loro decorrenza ed effetti.

CAPO III.

PERDITA DELLE MEDAGLIE E DELLA CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Art. 20.

(Perdita di diritto).

Dalle sentenze di condanna di cui all'art. 1 della legge (anche se pronunciate in contumacia dai giudici militari), la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare deriva come effetto immediato e imprescindibile. Essa decorre dalla data in cui la sentenza di condanna ha fatto passaggio in cosa giudicata e, per le sentenze pronunciate in contumacia dai giudici militari, dopo il decorso del termine spettante al pubblico ministero per ricorrere per l'annullamento. Per le sentenze pronunciate all'estero la perdita stessa decorre dalla data del riconoscimento di cui al precedente articolo 3, primo comma.

I Ministeri competenti provvedono, mediante notificazione da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, oltre che nel Bollettino ufficiale o in altra pubblicazione che ne faccia le veci, a dichiarare il condannato incorso nella perdita delle deorazioni.

Art. 21.

(Perdita eventuale per condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie).

Per le sentenze di condanna pronunciate nel Regno e nelle Colonie per le quali, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge, può aver luogo la perdita delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, i Ministeri competenti comunicano alla Commissione consultiva le copie delle sentenze ed ogni altro utile documento e informazione, affinchè essa possa esprimere il proprio parere.

Art. 22.

(Perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero).

Quando trattisi di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il Ministero competente rimette la copia della sentenza al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello competente a termini degli articoli 672 e segg. del Codice di procedura penale perchè dichiari se essa sia stata riconosciuta e se sia tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana, i Ministeri competenti hanno facoltà di segnalarle al Ministro per la giustizia perchè esamini se sia da richiedersene il riconoscimento.

I Ministeri competenti poi, nel promuovere il parere della Commissione consultiva, le rimettono, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.

Art. 23.

(Perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza).

Il parere della Commissione consultiva dovrà essere richiesto anche nei casi nei quali la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare possa essere pronunciata in conseguenza della perdita della cittadinanza, a senso del 2° comma dell'art. 2 della legge stessa.

Eppertanto i Ministeri competenti comunicano alla Commissione stessa tutti gli atti dai quali risultino le circostanze che dettero luogo alla perdita della cittadinanza ed ogni altro elemento utile allo scopo.

Art. 24.

(Perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa).

Nei casi di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a provvedimento disciplinare, il Ministero competente nel richiedere il parere alla Commissione consultiva, le comunica gli elementi necessari perchè essa sia posta in grado di giudicare se i fatti, che dettero luogo al provvedimento, possano ritenersi di natura disonorevole agli effetti della perdita delle decorazioni.

Nei casi di perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a condanna da cui già non consegua la

perdita delle decorazioni al valor militare, il Ministero comunica alla Commissione la copia della sentenza e gli altri eventuali elementi in suo possesso.

Art. 25.

(*Facoltà della Commissione consultiva*).

La Commissione consultiva, qualora non ritenga sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, può sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al Ministero competente altri elementi.

Art. 26.

(*Poteri del Ministro competente*).

In tutti i casi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, spetta al Ministro competente di decidere, dopo aver sentito il parere della Commissione consultiva, se debbasi far luogo alla proposta al Re di infliggere la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

Art. 27.

(*Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale*).

La perdita delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, è inflitta con decreto Reale e decorre dalla data del decreto medesimo.

Di essa è data pubblica notizia, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nonchè nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.

Art 28.

(*Riversibilità del soprassoldo di medaglie*).

A senso dell'art. 13 della legge, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare perdute possono essere concessi alle persone alle quali ne spetterebbe la riversibilità in caso di decesso del già decorato per effetto dell'art. 18 del R. decreto 4 novembre 1932 - Anno XI, n. 1423.

Le dette persone, per ottenere la riversibilità dei soprassoldi, debbono farne domanda in carta bollata al Ministero delle finanze, cui spetta ogni decisione al riguardo, comprovando col certificato generale del casellario giudiziario e con l'attestazione di buona condotta che esse non si trovano in condizione da esserne ritenute immeritevoli, a senso dell'art. 20 del citato R. decreto n. 1423.

CAPO IV.

PERDITA DELLE DISTINZIONI ONORIFICHE DI GUERRA.

Art. 29.

(*Perdita di diritto, modalità e decorrenza*).

Dalle condanne di cui all'art. 1 della legge deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'art. 2 del presente regolamento. Essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nel precedente articolo 20, primo comma.

Il Ministero competente dà pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nel precedente articolo 20, secondo comma.

Art. 30.

(*Perdita eventuale, modalità e decorrenza*).

A termini dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, insieme alla perdita delle decorazioni al valor militare inflitta in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, con determinazione ministeriale viene pure inflitta, come conseguenza necessaria di essa, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui l'ex decorato sia insignito.

Negli altri casi spetta al Ministro competente di decidere sulla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in seguito alle sentenze di condanna di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge; ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza, o del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa.

La perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, dovuta alle cause suddette, ha effetto dalla data della determinazione ministeriale con la quale è inflitta.

Di tale determinazione ministeriale verrà data pubblica notizia nei modi indicati nel precedente art. 20.

CAPO V.

SOSPENSIONE DELLE DECORAZIONI AL VALOR MILITARE E DELLE DISTINZIONI ONORIFICHE DI GUERRA.

Art. 31.

(*Determinazione, decorrenza e durata della sospensione*).

Sulla sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il Ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse. Essa è, in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata.

Della sospensione inflitta viene data pubblica notizia nei modi indicati nel precedente art. 20.

La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall'art. 8 della legge.

Art. 32.

(*Sospensione da infliggere tardivamente*).

Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la possibilità di infliggere la sospensione tempestivamente e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il Ministro competente ha facoltà di decidere caso per caso se essa debba tuttavia essere inflitta e per quale durata.

Questa peraltro non potrà essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.

Art. 33.

(*Effetti della sospensione*).

La sospensione importa gli stessi effetti della perdita, limitati tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale essa è inflitta.

I brevetti e le insegne ritirati sono peraltro trattenuti dalle autorità periferiche per essere restituiti al termine della sospensione.

Anche nel caso della sospensione è ammessa la riversibilità del soprassoldo delle medaglie al valor militare, a favore delle persone e con le modalità indicate nel precedente articolo 28.

Art. 34.

(*Abbreviazione della durata della sospensione*).

Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra venga abbreviata, gli interessati possono ottenere che sia del pari abbreviata la durata della sospensione. A tal fine essi dovranno indirizzare domanda in carta bollata ai competenti Ministeri indicati nel secondo comma del precedente art. 9.

Art. 35.

(*Cessazione della sospensione*).

Al termine della durata della sospensione riprende vigore il diritto alle medaglie ed alla croce di guerra al valor militare ed alle distinzioni onorifiche di guerra, senza che occorrano appositi provvedimenti: e le insegne ed i brevetti relativi vengono restituiti al decorato.

Viene anche riattivato il pagamento al decorato stesso del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare e cessa, contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui fosse stato, eventualmente, concesso per riversibilità.

TITOLO TERZO.

Riacquisto delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra e cessazione della incapacità.

CAPO VI

RIPRISTINO DELLE DECORAZIONI E DELLE DISTINZIONI ONORIFICHE DI GUERRA PERDUTE.

Art. 36.

(*Casi di riabilitazione*).

Coloro che, in seguito a condanna siano incorsi nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengano la riabilitazione, possono chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente, che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

Alla domanda dev'essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato.

Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalità previste per le concessioni normali, senza che occorra il preventivo parere della Commissione consultiva; e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.

Art. 37.

(*Casi di riacquisto della cittadinanza*).

Coloro ai quali, per effetto della perdita della cittadinanza italiana, sia stata inflitta la perdita delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, e che riacquistino la cittadinanza medesima, possono chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

Alla domanda dev'essere allegato un certificato dell'ufficiale dello stato civile del Comune d'origine, dal quale risulti il riacquisto della cittadinanza italiana, con l'indicazione della data da cui esso abbia effetto.

Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'ultimo comma del precedente art. 36 e decorre, a tutti gli effetti, dal giorno del riacquisto della cittadinanza.

Art. 38.

(*Casi di reintegrazione nel grado*).

Coloro che, in seguito alla perdita del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa, siano stati privati delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che siano reintegrati nel grado stesso, possono chiedere, con domanda su carta bollata al Ministero competente, che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'ultimo comma del precedente art. 36 e decorre dalla data dalla quale abbia avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.

Art. 39.

(*Ripristino in conseguenza di atti di valore*).

Colui che sia incorso nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e abbia successivamente compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati (nel senso determinato dal successivo art. 40), può chiedere, con domanda su carta bollata, al Ministero competente che sia ripristinata la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.

Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a comprovare gli atti di valore compiuti.

Sulla efficacia degli atti di valore, che si adducono per il riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute, decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale vengono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio.

Il ripristino delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le stesse forme previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di valore cospicuo compiuto o dalla data del più recente degli atti di valore reiterati.

Art. 40.

(*Atti di valore cospicui o reiterati*).

Agli effetti del ripristino delle concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra si intende atto « *cospicuo* » di valore quello che comporta almeno la concessione della medaglia d'argento.

Gli atti di valore molteplici possono essere produttivi del suddetto effetto, anche quando siano soltanto due, che comportino entrambi la concessione della medaglia di bronzo; mentre, se non comportino la concessione di tale ricompensa, dovranno essere non meno di tre.

Art. 41.

(*Effetti del ripristino*).

Il ripristino delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute comporta il nuovo conferimento delle relative insegne e brevetti, che saranno peraltro consegnati senza solennità di forma esteriore, salvo solo il caso di ripristino determinato dal compimento di atti di valore.

Il ripristino comporta pure la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo annesso alle medaglie al valor

militare, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione del pagamento ai congiunti cui il il soprassoldo fosse stato concesso per riversibilità, e salva la detrazione di quanto fosse stato concesso per riversibilità, ed anche di tutto quanto fosse stato pagato ai congiunti medesimi dalla data di decorrenza del ripristino.

Art. 42.

(Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni).

I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, potranno essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali sia concesso il ripristino delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, quando consti che mancò la possibilità di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta.

Le relative concessioni non potranno peraltro avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.

CAPO VII.

Revoca della perdita o della sospensione.

Art. 43.

(Revoca per purgazione di contumacia).

Ai sensi dell'art. 5 della legge, quando ad una sentenza di condanna pronunciata in contumacia dai giudici militari segua il giudizio in contraddittorio, e questo sia definito con sentenza che non sia di condanna o che sia di condanna non contemplata fra quelle che comportano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, l'interessato può chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente che la perdita o la sospensione delle dette decorazioni e distinzioni sia revocata e considerata ad ogni effetto come non avvenuta.

Alla domanda dev'essere allegata copia della sentenza pronunciata nel giudizio in contraddittorio e passata in giudicato.

Art. 44.

(Revoca derivante da annullamento di sentenza).

La revoca della perdita o della sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra può essere pure disposta, a domanda degli interessati, in seguito ad annullamento della sentenza di condanna in contraddittorio od in contumacia, per la quale la perdita o la sospensione erano state inflitte.

Art. 45.

(Forme, modalità ed effetti della revoca della perdita o della sospensione).

Il provvedimento di perdita o di sospensione, nei casi di cui ai precedenti articoli 43 e 44, viene revocato con le medesime forme e modalità con le quali la perdita o la sospensione erano state disposte.

La revoca della perdita o della sospensione importa la restituzione delle relative insegne e brevetti, che saranno peraltro riconsegnati senza solennità di forma esteriore.

Essa comporta, pure, la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare, a decorrere dalla data in cui ebbe effetto la perdita o la sospensione, sotto deduzione, beninteso, delle somme eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, per riversibilità, ai congiunti di lui.

Art. 46.

(Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni).

I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita o della sospensione, potranno essere fatti valere nei modi prescritti, da parte di coloro a riguardo dei quali venga disposta la revoca della perdita o della sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, quando consti che mancò la possibilità di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita o la sospensione erano state inflitte.

Le relative concessioni potranno aver decorrenza dalla data in cui i titoli furono acquisiti.

Art. 47.

(Casi nei quali la revoca non è concessa).

Quando, nel giudizio in contraddittorio, sia stata pronunciata sentenza di condanna contemplata tra quelle che comportano la perdita (di diritto o eventuale) ovvero la sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, si fa luogo alla conferma della perdita o al provvedimento della sospensione con le stesse forme stabilite per i casi normali di condanna.

CAPO VIII.

Cessazione della incapacità.

Art. 48.

(Cessazione della incapacità per riabilitazione, annullamento della sentenza o purgazione di contumacia).

La incapacità a conseguire le medaglie e la croce di guerra al valor miiitare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'art. 1 della legge, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione, ovvero a seguito di annullamento della sentenza, oppure per effetto di purgazione di contumacia per la quale venga dal giudice militare emanata una decisione che più non comporti la incapacità.

Dopo il passaggio in cosa giudicata delle cennate decisioni, possono, in base a regolari domande degl'interessati, essere presi in esame, agli effetti delle corrispondenti concessioni, i titoli a decorazioni al valor militare o a distinzioni onorifiche di guerra, che siano stati conseguiti precedentemente.

Le relative concessioni non potranno avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorreranno dalla data in cui i titoli furono acquisiti per coloro nei confronti dei quali sia intervenuto annullamento della sentenza ovvero purgazione della contumacia.

Art. 49.

(Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore).

La incapacità a conseguire le medaglie e la croce di guerra al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra da parte di individui mai insigniti di alcuna di dette decora-

zioni e distinzioni può cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dal precedente art. 40.

Colui che sia incorso nella incapacità può, in tali casi, chiedere, con regolare domanda, che siano presi in esame gli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della incapacità.

Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale vengono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.

Art. 50.

(Effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore).

Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo nel senso specificato dal precedente art. 40, eliminando la incapacità, toglie, dalla data in cui esso è compiuto, l'ostacolo alla concessione della decorazione al valor militare che l'atto stesso comporta e delle altre decorazioni al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.

Dagli atti di valore reiterati deriva la cessazione della incapacità solo dalla data del più recente di essi ritenuto a tal uopo efficace a norma delle disposizioni del precedente art. 40. Anche in questo caso, ma solo da tale data, viene ad essere tolto l'ostacolo alla concessione delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.

Art. 51.

(Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni).

Quando gli eventi previsti dai precedenti articoli 48 e 49 si verifichino nei riguardi di coloro che, già insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, siano incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacità, gli interessati possono chiedere con regolare domanda — oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute o, quando ne sia il caso, alla revoca della perdita — che siano presi in esame i titoli ad altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacità.

Le relative concessioni non potranno avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorreranno dalla data in cui i titoli furono acquisiti per coloro nei confronti dei quali sia intervenuto annullamento della sentenza ovvero purgazione della contumacia ovvero dichiarazione di cessazione della incapacità di cui ai precedenti articoli 49 e 50.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 52.

(Cause di perdita, di sospensione o di incapacità, anteriori all'entrata in vigore della legge).

Le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento, avranno applicazione anche nei confronti delle cause di perdita o di sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra o di incapacità a conseguire le medesime verificatesi anteriormente all'entrata in vigore di essa e che non abbiano dato luogo, in base a disposizioni preesistenti, a provvedimenti da parte delle autorità centrali.

Art. 53.

(Perdita di distinzioni onorifiche di guerra, da parte di ex decorati al valor militare).

Tutti coloro che, anteriormente alla entrata in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, furono privati delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, si intendono incorsi, per effetto della entrata in vigore della legge stessa, anche nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del presente regolamento, delle quali risultassero tuttora insigniti.

Le autorità competenti provvederanno pertanto entro il termine di tre mesi alle conseguenti annotazioni a matricola, con la citazione del presente articolo, nonchè al ritiro delle insegne e dei brevetti relativi. Della esecuzione di questa disposizione daranno notizia ai rispettivi Ministeri con elenchi nominativi nei quali saranno esattamente riportati tutti i dati occorrenti per l'aggiornamento dei relativi schedari.

Art. 54.

(Perdita di decorazioni e di distinzioni da parte di ex-decorati di medaglia di bronzo al valor militare.

Tutti coloro che, anteriormente alla entrata in vigore della legge 24 marzo 1932, n. 453, ed in applicazione del R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, furono privati della medaglia di bronzo al valor militare, per effetto della perdita del grado di ufficiale, non solo si intendono incorsi, per effetto della entrata in vigore della legge stessa, nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in conformità del disposto del precedente art. 53, ma debbono anche essere privati delle altre decorazioni al valor militare, delle quali risultassero tuttora insigniti.

Le autorità competenti segnaleranno, entro il termine di tre mesi, i singoli casi ai rispettivi Ministeri a cura dei quali sarà provveduto ad infliggere la perdita, con le forme e le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 55.

(Perdita di decorazioni e distinzioni da parte di decorati privati del grado militare).

Le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, e del presente regolamento possono applicarsi anche nei confronti di coloro che abbiano perduto il grado militare in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli e tuttavia, per decisione pronunciata anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, siano rimasti insigniti di quelle decorazioni al valor militare o distinzioni onorifiche di guerra per le quali le disposizioni preesistenti non contemplavano la perdita del grado militare tra le cause di privazione delle medesime.

In tali casi la perdita avrà effetto dalla data del decreto o della determinazione ministeriale con cui sia inflitta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

REGIO DECRETO 8 giugno 1933, n. 696.

Modificazione all'art. 67 del regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 agosto 1926, n. 1683, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni all'art. 67 del regolamento medesimo;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 67 del regolamento approvato col R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, è così modificato:

« La decisione è pronunziata nel nome del Re.

« Essa deve contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le domande delle parti e le conclusioni del pubblico ministero, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

« La pubblicazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e si applica anche alle decisioni del Consiglio superiore forense non ancora pubblicate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1933, n. 697.

Passaggio all'Istituto centrale di statistica del servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere al concentramento dei servizi della statistica degli italiani all'estero in applicazione dell'art. 3 del sopraindicato R. decreto-legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1933 i servizi statistici concernenti il lavoro italiano all'estero, saranno assunti, ad ogni effetto, dall'Istituto centrale di statistica.

Tutti i poteri e tutte le attribuzioni, che per l'espletamento di tali servizi statistici erano affidati al Ministero degli affari esteri, sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, il quale, per quanto riguarda i rapporti con i servizi all'estero, corrisponderà pel tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

I mobili e le suppellettili assegnati attualmente ai servizi statistici degli italiani all'estero, e che si trovano già in possesso dell'Istituto centrale di statistica, sono trasferiti in proprietà dell'Istituto stesso.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1934-35, sarà iscritta, per l'esecuzione dei servizi di cui al presente decreto, sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, l'assegnazione annua di L. 150.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 176. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Maria SS. delle Vittorie » in Piazza Armerina (Enna) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento della Cassa rurale « Maria SS. delle Vittorie » in Piazza Armerina, provincia di Enna;

Veduta la lettera 6 giugno 1933, n. 1260/21, di S. E. il prefetto di Enna;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Maria SS. delle Vittorie » in Piazza Armerina (Enna) è sciolto ed il rag. Guglielmo Contessi è nominato commis-

sario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Asti (Alessandria) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Asti (Alessandria) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Asti (Alessandria) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(2367)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Selva (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Selva (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Selva (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(2368)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-375 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Giovanni fu Giuseppe e fu Maria Zavadlav, nato a Gorizia il 27 dicembre 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Maria fu Francesco Markocic, nata a Gorizia il 18 aprile 1891, moglie;

Pavletic Elena Emma, nata a Gorizia il 22 dicembre 1918, figlia;

Pavletic Rodolfo, nato a Gorizia il 5 settembre 1920, figlio;

Pavletic Nada Maria, nata a Gorizia il 20 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1357)

N. 50-376 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Giuseppe fu Giuseppe e fu Caterina Figelj, nato a Gorizia il 28 febbraio 1873 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Anna, nata a Gorizia il 9 aprile 1903, figlia;

Pavletic Romano, nato a Gorizia il 7 agosto 1907, figlio;

Pavletic Giuliana, nata a Gorizia il 19 aprile 1911, figlia;

Pavletic Albino, nato a Gorizia il 13 febbraio 1913, figlio;

Pavletic Valentino, nato a Gorizia il 13 dicembre 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1358)

N. 50-377 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Pavletic Angela Paolina fu Giuseppe e fu Carolina Steker, nata a Gorizia il 30 giugno 1903 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Caterina fu Giuseppe, nata a Gorizia il 16 dicembre 1908, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1359)

N. 50-378 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Francesco fu Giuseppe e fu Caterina Moc, nato a Gorizia il 10 ottobre 1873 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Francesca fu Michele Ipavec, nata a Gorizia il 22 marzo 1875, moglie;

Pavletic Francesco, nato a Gorizia il 21 luglio 1906, figlio;

Pavletic Giuseppe, nato a Gorizia il 4 marzo 1909, figlio;

Pavletic Albina, nata a Gorizia il 15 settembre 1910, figlia;

Pavletic Alberto, nato a Gorizia il 28 dicembre 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1360)

N. 50-383 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Giuseppe di Francesco e di Pavletic Teresa, nato a Gabria il 3 aprile 1854 e residente a

Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Giuseppina di Giovanni Faganeli, nata a Merna il 26 aprile 1868, moglie;
Pavletic Oscare, nato a Gabria il 18 luglio 1898, figlio;
Pavletic Anica, nata a Merna il 10 novembre 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1365)

N. 50-384 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Leopoldo di Giuseppe e di Kregan Luigia, nato a Gabria il 29 maggio 1868 e residente a Gabria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Anna di Giovanni Pavletic, nata a Nuova Vas il 18 luglio 1881, moglie;
Pavletic Ugo, nato a Gabria il 19 marzo 1905, figlio;
Pavletic Milano, nato a Gabria il 17 novembre 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1366)

N. 50-385 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Pavletic Anna in Paoletti di Giovanni e di Madic Anna, nata a Nuova Vas il 18 luglio 1881 e residente a Gabria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1367)

N. 50-386 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Massimiliano di Giovanni e di Mozetic Cristina, nato a Merna il 24 febbraio 1898 e residente a Rupa, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Luigia di Antonio Rozic, nata a Merna il 24 gennaio 1901, moglie;
Pavletic Rojana, nata a Rupa il 30 marzo 1923, figlia;
Pavletic Massimiliano, nato a Rupa il 19 luglio 1924, figlio;
Pavletic Valentino, nato a Rupa il 24 ottobre 1927, figlio;
Pavletic Alma, nata a Rupa il 14 dicembre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1368)

N. 50-387 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Carlo di Matteo e di Pavletic Maria, nato a Rupa il 29 ottobre 1880 e residente a Rupa (Merna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Giuseppina di Stefano Fraudolic, nata a Gabria il 9 giugno 1882, moglie;
Pavletic Maria, nata a Rupa l'8 dicembre 1907, figlia;
Pavletic Michele, nato a Rupa il 28 agosto 1909, figlio;
Pavletic Giovanni, nato a Rupa il 27 gennaio 1911, figlio;
Pavletic Giuseppina, nata a Rupa il 14 aprile 1914, figlia;
Pavletic Giuseppe, nato a Rupa il 10 marzo 1916, figlio;
Pavletic Antonio, nato in Jugoslavia il 25 marzo 1920, figlio;
Pavletic Nicolò, nato a Blaslovec il 4 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1369)

N. 50-394 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletic Andrea fu Giuseppe e fu Caterina Devetak, nato a Gorizia il 16 maggio 1875 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Teresa fu Stefano Cotic, nata a S. Michele del Carso il 25 aprile 1884, moglie;
Pavletic Andrea, nato a Gorizia il 13 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1371)

N. 50-196 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Skapin Anna in Bandel fu Biagio e di Mohorcic Teresa, nata a Giacozze il 3 ottobre 1880 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1375)

N. 50-197 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Skapin Emma in Jelercic fu Giovanni e di Skapin Maria, nata a Giacozze il 9 agosto 1904 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin ved. Marianna fu Mattia Skapin, nata a Giacozze il 4 agosto 1867, madre;
Skapin Giovanna di Skapin Maria, nata a Tabor il 28 aprile 1920, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1376)

N. 50-198 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Skapin ved. Marianna nata Skapin fu Matteo e di Pochar Maria, nata a Giacozze il 4 agosto 1867 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1377)

N. 50-199 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Scapin Carolina in Susa fu Francesco e di Skapin Carolina, nata a Tabor l'11 novembre 1912 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Errata-corrige.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1932-X, n. 47, a pagina n. 1003, col. 1ª, la nomina a cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia relativa a Zonta Secondo, commerciante a Costarica, deve intendersi come non avvenuta.

(5033)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 145.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14.95
Inghilterra (Sterlina)	64.05
Francia (Franco)	74.65
Svizzera (Franco)	366 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.661
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.60
Cecoslovacchia (Corona)	56.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.87
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.52
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.23
Olanda (Fiorino)	7.60
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.87
Svezia (Corona)	3.31
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.05
Id 3,50 % (1902)	79.575
Id 3 % lordo	55.425
Consolidato 5 %	88.875
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.975
Id Id. Id. 1940	102.50
Id. Id. Id. 1941	102.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 48.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	461722	575 —	Ceriani Francesco, *Laurina* e *Luigina* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Donghi Maria, ved. Ceriani, dom. a Treviglio (Bergamo).	Ceriani Francesco, *Anna* e *Luigia-Angela* fu Antonio, minori ecc., come contro.
3,50 %	722243	350 —	Gardiol *Ausonio* fu Pietro, dom. a Prarostino (Torino).	Gardiol *Antonio* fu Pietro, dom. come contro.
»	727829	189 —	Rossi *Carlotta* fu Francesco, moglie di Monticelli Pietro, dom. a Bergamo; con usuf. a Massironi Maria fu Giovanni, ved. di Giuseppe Rossi; dom. a Melegnano	Rossi *Carolina* fu Francesco, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	404313	80 —	Chianale *Teresa detta Luigia* fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di Aime Luigi fu Antonio, dom. a Torino.	Chianale *Maria-Teresa* fu Giovanni Battista, minore ecc., come contro.
3,50 % »	801884 801883	525 — 525 —	*Ferrara Pietro* / *Ferrara Paolo* di Bernardino, dom. a Vercelli (Novara).	*Ferraro Eusebio-Pietro* / *Ferraro Luigi-Paolo* di Bernardino, domicil. a Vercelli (Novara)
Cons. 5 %	541387	75) —	*Mercantili* Elvira di Rodolfo in Capurro, dom. a Genova.	*Mercatili* Elvira-*Maria* di Rodolfo in Capurro, dom. a Genova.
» » »	220307 230806 292151	315 — 95 — 780 —	Porro *Maria-Luisa* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rovello (Como).	Porro *Luigia* di Carlo, minore ecc., come contro.
»	375816	2.210 —	Porro *Maria-Luisa* di Carlo, *nubile*, dom. a Rovello (Como).	Porro *Luigia* di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom come contro.
» » » »	220308 230807 292152 375817	100 — 30 3.900 — 270	Porro *Maria-Luisa* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rovello (Como); con usuf. vital. a Porro Carlo fu Alessandro	Porro *Luigia* di Carlo, minore ecc., come contro.
» » » »	537521 537522 537523 537524	1.165 — 1.165 — 1.165 — 1.165 —	*Roher* Mario / *Roher* Franca / *Roher* Giovanni / *Roher* Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Dina* di Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano)	*Rohrer* Mario / *Rohrer* Franca / *Rohrer* Giovanni / *Rohrer* Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Giuseppina* di Luigi, dom. come contro.
»	537525	1.165 —	*Roher* Mario, Franca, Giovanni, Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Dina* di Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano); con usuf. a Carugati *Dina* di Luigi, ved di *Roher* Nicola.	*Rohrer* Mario, Franca, Giovanni, Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Giuseppina* di Luigi, dom. come contro; con usuf. a Carugati *Giuseppina* di Luigi, ved. di *Rohrer* Nicola.
»	370723	270 —	Di Nardo Giuseppe, maggiore, Luigi e Francesco fu Olindo, minori sotto la p. p. della madre Di Bernardo *Giustina* fu Domenico, ved. di Di Nardo Olindo; con usuf. a Di Bernardo *Giustina* fu Domenico, ved. di Di Nardo Olindo, dom. a New York.	Di Nardo Giuseppe, maggiore, Luigi e Francesco fu Olindo, minori sotto la p. p. della madre Di Bernardo *Anna-Giustina* fu Domenico, ved. di Di Nardo Olindo; con usuf. a Di Bernardo *Anna-Giustina* fu Domenico, ved. ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % (1902)	29732	301 —	De Angelis Salvatore fu Giovanni, dom. a Napoli; con usuf. vital. a *Provisteri Annunziata* fu Pasquale, nubile, dom a Nola.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Provvisiero Nunziata* fu Pasquale, nubile, dom a Nola.
Cons. 5 %	159943	185 —	*Carrapa* Giuseppe fu Giorgio, minore sotto la tutela di Belluce Salvatore fu Domenico, dom. a Maglie (Lecce)	*Garrafa* Giuseppe fu Giorgio, minore ecc., come contro.
3,50 %	694822	98 —	Guglielmi *Teodora* fu Giovanni Battista, ved. di Orrigo Gio Batta, dom. a Monaco (Principato).	Guglielmi *Maria-Teodora* fu Giovanni Battista ved. ecc., come contro.
»	429140	140 —	Racca *Margherita* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bra (Cuneo).	Racca *Lidia-Leontina-Domenica-Margherita* di Stefano, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2274)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 15 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto in data 26 febbraio 1924, n. 272;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Visto il decreto Ministeriale in data 5 gennaio 1933 (registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1933, registro n. 13 marina mercantile, foglio n. 300) che approva la tabella e il programma degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso, in data 1° luglio 1933, per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Notificazione di concorso a 15 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 15 posti di *sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di Porto.*

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della Marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti. — Il concorso è bandito in esecuzione del decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9.300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1.800 annue, l'indennità militare di L. 2.400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

I sottotenenti di porto di nuova nomina seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di mesi dodici, dopo di che, sono promossi *tenenti* secondo la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto, oltre che dell'esito del concorso di ammissione, anche del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso, in seguito a loro domanda:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento e abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella R. Marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole di commercio e di istituti equiparati, o laureati in inge-

gneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, e scienze politiche e amministrative.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dei documenti di cui all'art. 6 nonchè, secondo i casi, degli originali della patente o diploma di capitano di lungo corso, del diploma di laurea o copie autentiche rogate da R. notaio e debitamente legalizzate.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta, o che per tale data non fossero corredate dalla completa documentazione prescritta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.

I concorrenti dovranno, nel caso, indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (inglese, tedesca od araba) intendano sostenere le prove relative.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente e, in ogni caso, almeno dieci giorni prima degli esami.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della Marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche de Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare=1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monocolare=1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori;

e) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzato;

2° certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della Marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 7000 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal Procuratore del Re;

6° certificato di esito di leva o, per i militari, copia dello stato di servizio;

7° certificato in carta da bollo da L. 5, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia, in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e attestante l'appartenenza ai Fasci di Combattimento, o ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili di Combattimento. Tale documento deve indicare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

8° fotografia del concorrente, con la firma debitamente autenticata e legalizzata.

I certificati di stato libero, di cittadinanza, di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati di ruolo dello Stato, in servizio, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3°, 4° e 5°.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

I posti messi a concorso sono riservati per tre ai patentati capitani di lungo corso, per tre ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento e per nove ai laureati.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati.

Nella nomina a sottotenente i candidati delle due distinte graduatorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una delle due categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria: analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

Art. 9.

A parità di punti, saranno titoli di preferenza le decorazioni al valore.

Art. 10.

I concorrenti i quali siano già provvisti d'impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno farne cenno nella domanda di ammissione. Quelli che, per il risultato degli esami, abbiano il diritto di occupare i posti messi a concorso dovranno, appena avutane notizia, far pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) le dimissioni dall'impiego, per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 13.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altrettanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta intestata di ufficio e munita della firma di un membro della commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte; nel diritto corporativo il candidato dovrà estrarre una sola tesi e rispondere su di essa.

Art. 14.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 15.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;
b) il punto di classificazione finale;
c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 16.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), presso il Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato del Corpo delle Capitanerie di Porto) e presso le Capitanerie di Porto.

Roma, addì 1° luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di porto

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di coltura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica.	—	8 ore	2
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese. È in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che in candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (a)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1° Gruppo		60 minuti	3
	a) Diritto civile	2 tesi		
	b) Diritto costituzionale ..	2 tesi		
	c) Diritto amministrativo ·	2 tesi		
	d) Diritto penale	2 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo.	2 tesi		
	f) Diritto corporativo.....	1 tesi		

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.
(a) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue facoltative

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
5ª	2° Gruppo		20 minuti	2
	g) Codice di commercio (libro II e libro IV capo II) e codice per la marina mercantile.	2 tesi		
	h) Leggi sulla leva di mare	—		
6ª	3° Gruppo		20 minuti	2
	i) Nozioni di geografia politica e commerciale e di statistica.	2 tesi		
	l) Storia del commercio e della navigazione.	2 tesi		
7ª	Lingua francese	—	15 minuti	1
	I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.			
	Prova facoltativa di altre lingue estere.	—	10 minuti per ogni lingua	
	I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.			

NB. - La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

DIRITTO CIVILE.

Tesi 1ª. — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª. — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Tesi 3ª. — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª. — Matrimoni: diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessore — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Loro estinzione.

Tesi 6ª. — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legali, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazioni — Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª. — Diverse specie di obbligazioni — Loro effetti — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse — Modi di estinzione — Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª. — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — Effetti dei contratti in generale e in ispecie in quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.

I contratti a favore dei terzi — Interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª. — Diritto costituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di Governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª. — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Governo delle principali colonie autonome inglesi — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia — Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª. — Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Potere legislativo, amministrativo e giudiziario. — Parlamento, Governo e Tribunali — Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e del Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª. — Composizione della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª. — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge di urgenza — I regolamenti.

Tesi 7ª. — Il potere esecutivo — Il Presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª. — Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Recente modifica dell'istituto della Giuria.

Tesi 9ª. — Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — Inviolabilità del domicilio — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso.

Tesi 10ª. — Libertà di stampa — Libertà di religione — Loro condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministero — Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio provinciale dell'economia.

Test 8ª. — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il Comune di Roma — Costituzione e finanziamento dell'Alto commissario per la Città e Provincia di Napoli.

DIRITTO PENALE

Test 1ª. — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Le principali innovazioni del nuovo Codice penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Test 2ª. — Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Aggravanti e discriminanti del reato e della pena — Della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Test 3ª. — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione.

Test 4ª. — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

Test 5ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato — Contro la personalità interna dello Stato — Contro i diritti politici del cittadino — Contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti).

Test 6ª. — Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia.

Test 7ª. — Cenni sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti — Contro l'ordine pubblico — Contro l'incolumità pubblica — Contro la fede pubblica.

Test 8ª. — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio — Contro la moralità pubblica e il buon costume — Contro l'integrità e la sanità della stirpe — Contro la famiglia.

Test 9ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Test 1ª. — Cenni storici sugli istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principî fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Test 2ª. — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del Mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Test 3ª. — Mezzi violenti per la soluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti (2ª convenzione dell'Aja del 1907).

Test 4ª. — La guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 1, 3 del regolamento annesso).

Test 5ª. — I mezzi leciti in guerra (4ª convenzione dell'Aja del 1907 — Regolamento annesso, articoli 22, 34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (principî generali. Dichiarazione di Pietroburgo del 1868. 3ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso dei gas asfissianti e deleteri (principî generali. 2ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (principî generali) — Temporaneo impegno risultante dalla 1ª dichiarazione dell'Aja del 1899 — Dichiarazione dell'Aja del 1917 — Limitazione dei bombardamenti navali (4ª convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini, quistioni relative — Le mine e le torpedini automatiche di contatto, principî generali (8ª convenzione dell'Aja del 1907) — Conferenza di Washington del 1922 — Trattato di Londra del 1930.

Test 6ª. — Dell'occupazione militare, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 42, 56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati, principî generali (convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904. 10ª convenzione dell'Aja del 1907).

Test 7ª. — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto alla proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (principî generali. Regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principî generali (Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. 6ª, 7ª, 11ª e 12ª convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

Test 8ª. — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (principî generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909. 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Test 9ª. — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 14 giugno 1925, n. 938).

DIRITTO CORPORATIVO.

Test 1ª. — Cenni storici — Concetto di corporativismo — Ordinamento.

Test 2ª. — Carta del lavoro — Controversie collettive — Magistratura del lavoro — Uffici di collocamento.

CODICE DI COMMERCIO (*A*).
CODICE PER LA MARINA MERCANTILE (*B*).

Test 1ª. — *A*) La nave: costruzione, trapasso di proprietà, ipoteca navale, proprietario, armatore.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile — Personale delle Capitanerie di porto (Codice per la marina mercantile e successive modificazioni).

Test 2ª. — *A*) Capitano equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Costruttori navali — Gente di mare — Proprietari ed armatori delle navi — Capitani e padroni — Ufficiali di bordo — Equipaggi.

Test 3ª. — *A*) Contratto di noleggio: Polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi e partenze. Trasporto di passeggeri.

Test 4ª. — *A*) Prestito a cambio marittimo.

B) Polizia di bordo e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca.

Test 5ª. — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione — Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiagge. Servizio dei porti e delle spiagge — Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade — Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti — Piloti pratici locali.

Test 6ª. — *A*) Avarie e contribuzione. Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Diritto marittimo in tempo di guerra — Atti di guerra delle navi mercantili — Prede — Navi e mercanzie neutrali — Riprese — Confische — Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate — Rappresaglie.

Test 7ª. — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Test 8ª. — *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione civile del Comandante del Porto (Legge 31 dicembre 1928, n. 3119) — Giurisdizione penale marittima mercantile — Competenza e procedura — Potere disciplinare.

LEGGI SULLA LEVA DI MARE.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima (R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365).

NOZIONI DI GEOGRAFIA POLITICA E COMMERCIALE E DI STATISTICA.

Tesi 1ª. — Gli Stati d'Europa.

Tesi 2ª. — Principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili.

Tesi 3ª. — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo.

Tesi 4ª. — Europa: le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.
Cenni sulle forze militari degli Stati europei.
Produzioni naturali dell'Europa — Industria e commercio.

Tesi 5ª. — Stati e possedimenti europei in Asia — Mezzi di comunicazioni — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 6ª. — Stati, colonie e possedimenti europei nell'Africa — La Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 7ª. — Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud orientali — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.
Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia — Industria e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 8ª. — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 9ª. — Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Tesi 10ª. — Concetto, importanza, definizione, divisione della statistica — Metodo statistico — Indagini, informazioni — Leggi statistiche — Relazione tra statistica e le altre scienze.

Tesi 11ª. — La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia — I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª. — Origini e forme primitive del commercio — Il commercio nell'antichità — Il commercio presso i popoli asiatici — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — Cognizioni geografiche — Dogane.

Tesi 2ª. — Il commercio nel Medio evo — Impero d'Oriente — Epoca barbarica — Origine di Venezia — Arabi — Epoca di Carlo Magno — I Normanni — Gli Italiani ed il rifiorimento commerciale — Condizioni generali dell'agricoltura e del commercio — Progressi vari — Le Crociate — Le repubbliche italiane — Le scoperte marittime — I francesi — I germanici — Sviluppo della Lega Anseatica — I Paesi Bassi — L'Inghilterra — Il Portogallo — Decadenza delle repubbliche italiane.

Tesi 3ª. — Arti ed industrie nel Medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 4ª. — *Il commercio nell'epoca moderna.* — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Conseguenze benefiche delle scoperte — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia.

Tesi 5ª. — *Il commercio nell'epoca moderna (seguito).* — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Principali prodotti commerciali dell'America — Stabilimenti coloniali in Africa — Legislazione commerciale e marittima — Dogane e Trattati.

Tesi 6ª. — Il commercio durante la rivoluzione francese e il primo impero napoleonico — Periodo della Rivoluzione — Periodo napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità.

Tesi 7ª. — *Epoca contemporanea.* — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India Britannica — Le colonie inglesi nell'Africa del Sud — L'Inghilterra in Egitto.

Tesi 8ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 9ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Sistemi monetari — Navigazione commerciale — Navigazione a vapore — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

(5028)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a 80 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, col quale fu indetto un concorso per esami a 80 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);
Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1933-XI, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 80 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiv.
1	Cecchi Dino	8,86	8,64	17,50
2	Maresca Adolfo	8,13	8,07	16,20
3	Mariotti Bianchi Renato	8,07	7,83	15,90
4	D'Avanzo Walter	7,93	7,87	15,80
5	Poma Maria Concetta	7,87	7,87	15,74
6	Ranaldo Renato	7,66	8,04	15,70
7	Picconi Giorgio	7,66	7,60	15,26
8	Stammati Gaetano	7,47	7,73	15,20
9	Riccio Pasquale	7,73	7,37	15,10
10	Gagliardi detto Sforzi Andrea	7,60	7,48	15,08
11	Bandoli Amleto	7,73	7,32	15,05
12	Cerulli Ettore	7,60	7,42	15,02
13	Todesco Pietro	7,53	7,47	15
14	Calzavara Ernesto	7,66	7,28	14,94
15	Prestipino Pietro	7,47	7,43	14,90
16	La Rosa Carmelo	7,53	7,35	14,88
17	Boccieri Pasquale	7,53	7,34	14,87
18	Sacchitella Gaetano	7,53	7,32	14,85
19	Cernigliaro Carmelo	7,40	7,41	14,81
20	De Gregorio Mario	7,20	7,60	14,80
21	Mucciacciaro Plinio	7,73	7,06	14,79
22	Conti Luigi	7,53	7,25	14,78
23	Paternò Giovanni	7,47	7,30	14,77
24	Scoppa Mario	7,40	7,35	14,75
25	Boetti Carlo	7,40	7,33	14,73
26	Gagliano Eusebio	7,13	7,58	14,71
27	Pierpaoli Alberto	7,27	7,43	14,70
28	Pizzo Pio	7,33	7,27	14,60
29	De Bellis Michele	7,66	6,90	14,56
30	De Riccardis Riccardo	7,40	7,15	14,55
31	Violi Luigi	7,33	7,21	14,54

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritto	Voti prova orale	Votazione complessiva
32	Di Marcantonio Amleto	7,27	7,23	14,50
33	Calvieri Giorgio	7,13	7,29	14,42
34	Sena Francesco, ex combattente	7,40	7	14,40
35	Cappuccio Renato	7,27	7,12	14,39
36	Fiandaca Alberto	7,27	7,11	14,38
37	Pizzari Massimiliano	7,20	7,17	14,37
38	Ricceri Salvatore	7,20	7,16	14,36
39	Tagliarini Maraiair Antonino	7,20	7,15	14,35
40	Cerruto Vincenzo	7,47	6,87	14,34
41	Campo Vincenzo	7,33	7	14,33
42	Amato Rocco	7,20	7,11	14,31
43	De Filippo Gustavo	7,20	7,10	14,30
44	De Franchis Ernesto	7,20	7,09	14,29
45	Pecoraro Luigi	7,13	7,15	14,28
46	Provini Giovanni Battista.	7,06	7,21	14,27
47	Leonardi Ulisse	7,13	7,13	14,26
48	Pagliara Ciro	7,13	7,12	14,25
49	Americo Luigi	7,06	7,18	14,24
50	Sabbatini Lorenzo	7	7,23	14,23
51	Marra Flavio	7,20	7,02	14,22
52	De Flora Ferdinando	7,13	7,08	14,21
53	Grima Francesco	7,06	7,14	14,20
54	Acacia Emilio	7,06	7,13	14,19
55	Arnone Angelo	7,06	7,12	14,18
56	Scarpulla Alessandro	7	7,17	14,17
57	Iannucci Antonio	7	7,16	14,16
58	Iannacone Antonio	7	7,15	14,15
59	Mattei Carlo	7	7,14	14,14
60	Maccarone Gaetano	7	7,13	14,13
61	Trotta Carmine	7	7,12	14,12
62	Napolitano Francesco	7	7,11	14,11
63	Verro Giovanni	7,20	6,90	14,10
64	Balconi Giuseppe	7,20	6,89	14,09
65	Biondi Michele	7,06	7,02	14,08
66	Gervasi Nicola	7	7,07	14,07
67	Colonnesi Giuseppe	7	7,06	14,06
68	Daluiso Salvatore	7	7,05	14,05
69	Leante Luigi	7	7,04	14,04
70	Bisi Mario	7	7,03	14,03
71	Rossi Carlo, ex combattente	7	7,02	14,02
72	Bruno Bianca	7	7,01	14,01
73	Quagliano Sabatino, ex combattente	7	7	14
74	Amendola Nicola	7,27	6,72	13,99
75	Monteforte Libero	7,20	6,78	13,98
76	Cappellani Sebastiano	7	6,97	13,97
77	Cossu Edmondo	7	6,96	13,96
78	Grasso Mariano	7	6,95	13,95
79	Targia Fernando	7	6,94	13,94
80	Rolle Lelio	7	6,93	13,93
81	Baratelli Leopoldo	7	6,92	13,92
82	Robustelli Gaetano	7	6,91	13,91
83	Tamponi Giuseppe.	7,13	6,77	13,90
84	De Carlo Raffaele	7,13	6,76	13,89
85	Maggio Giuseppe	7	6,88	13,88
86	Grisolia Gabriele	7	6,87	13,87
87	Megale Vincenzo	7,20	6,66	13,86
88	Petrarojo Massimo	7	6,85	13,85
89	Rizzoli Angelo Maria	7,20	6,63	13,83
90	Melilli Ignazio	7,20	6,62	13,82
91	Caroli Martino	7	6,81	13,81
92	Papa Francesco Paolo	7	6,80	13,80
93	Panza Mario	7,60	6,18	13,78
94	Pappalardo Carmelo	7	6,75	13,75
95	Lazzeri Osvaldo	7	6,73	13,73
96	Guglieri Cesare	7	6,71	13,71
97	Ragucci Guido	7	6,70	13,70
98	Lombardi Crescenzio.	7,06	6,61	13,67
99	Guelfi Rocco	7	6,65	13,65
100	Monti Giuseppe	7	6,56	13,56
101	Contegiacomo Pietro Antonio	7	6,54	13,54
102	La Rocca Nicolò	7	6,51	13,51
103	Mastrangelo Felice	7	6,50	13,50
104	Caracciolo Antonino	7	6	13
105	Rossi Felice	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cecchi Dino.
2. Maresca Adolfo.
3. Mariotti Bianchi Renato.
4. D'Avanzo Walter.
5. Poma Maria Concetta.
6. Ranaldo Renato.
7. Picconi Giorgio.
8. Stammati Gaetano.
9. Riccio Pasquale.
10. Gagliardi detto Sforzi Andrea.
11. Bandoli Amleto.
12. Cerulli Ettore.
13. Todesco Pietro.
14. Calzavara Ernesto.
15. Prestipino Pietro.
16. La Rosa Carmelo.
17. Boccieri Pasquale.
18. Sacchitella Gaetano.
19. Cernigliaro Carmelo.
20. De Gregorio Mario.
21. Mucciacciaro Plinio.
22. Conti Luigi.
23. Paternò Giovanni.
24. Scoppa Mario.
25. Boetti Carlo.
26. Gagliano Eusebio.
27. Pierpaoli Alberto.
28. Pizzo Pio.
29. De Bellis Michele.
30. De Riccardis Riccardo.
31. Violi Luigi.
32. Di Marcantonio Amleto.
33. Calvieri Giorgio.
34. Sena Francesco, ex combattente.
35. Cappuccio Renato.
36. Fiandaca Alberto.
37. Pizzari Massimiliano.
38. Ricceri Salvatore.
39. Tagliarini Maraiair Antonino.
40. Cerruto Vincenzo.
41. Campo Vincenzo.
42. Amato Rocco.
43. De Filippo Gustavo.
44. De Franchis Ernesto.
45. Pecoraro Luigi.
46. Provini Giovan Battista.
47. Leonardi Ulisse.
48. Pagliara Ciro.
49. Americo Luigi.
50. Sabbatini Lorenzo.
51. Marra Flavio.
52. De Flora Ferdinando.
53. Grima Francesco.
54. Acacia Emilio.
55. Arnone Angelo.
56. Scarpulla Alessandro.
57. Iannucci Antonio.
58. Iannacone Antonio.
59. Mattei Carlo.
60. Maccarone Gaetano.
61. Trotta Carmine.
62. Napolitano Francesco.
63. Verro Giovanni.
64. Balconi Giuseppe.
65. Biondi Michele.
66. Gervasi Nicola.
67. Colonnesi Giuseppe.
68. Daluiso Salvatore.
69. Leante Luigi.
70. Bisi Mario.
71. Rossi Carlo, ex combattente.
72. Bruno Bianca.
73. Quagliano Sabatino, ex combattente.
74. Amendola Nicola.
75. Monteforte Libero.
76. Cappellani Sabatino.
77. Cossu Edmondo.
78. Grasso Mariano.
79. Targia Fernando.
80. Rolle Lelio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine indicato:

1. Barattelli Leopoldo.
2. Robustelli Gaetano.
3. Tamponi Giuseppe.
4. De Carlo Raffaele.
5. Maggio Giuseppe.
6. Grisolia Gabriele.
7. Megale Vincenzo.
8. Petraroja Massimo.
9. Rizzoli Angelo Maria.
10. Melilli Ignazio.
11. Caroli Martino.
12. Papa Francesco Paolo.
13. Panza Mario.
14. Pappalardo Carmelo.
15. Lazzeri Osvaldo.
16. Guglieri Cesare.
17. Ragucci Guido.
18. Lombardi Crescenzio.
19. Guelfi Rocco.
20. Monti Giuseppe.
21. Contegiacomo Pietro Antonio.
22. La Rocca Nicolò.
23. Mastrangelo Felice.
24. Caracciolo Antonino.
25. Rossi Felice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5041)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.